

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO 307

PROCEDURE CONTRATTUALI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>                      Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi                      Articolo 2 - Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento                      Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi                      Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo                      Articolo 5 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi  <b>TITOLO II - INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA</b>                      Articolo 6 - Ambito di applicazione                      Articolo 7 - Bandi di gara e capitolati                      Articolo 8 - Progetto di inserimento lavorativo                      Articolo 9 - Valutazione dell'offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo  <b>TITOLO III - CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</b>                      Articolo 10 - Individuazione di beni e servizi                      Articolo 11 - Individuazione delle cooperative sociali da interpellare                      Articolo 12 - Elementi della richiesta di offerta e condizioni di ammissione alla gara                      Articolo 13 - Contenuto delle offerte relativamente al progetto di inserimento lavorativo ed alle potenzialità operative della cooperativa                      Articolo 14 - Valutazione del progetto di inserimento lavorativo                      Articolo 15 - Subappalto                      Articolo 16 - Norme applicabili - Rinvio  <b>TITOLO IV - PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO</b>                      Articolo 17 - Ambito di applicazione                      Articolo 18 - Requisiti di partecipazione                      Articolo 19 - Modalità di aggiudicazione  <b>TITOLO V - CONTROLLI</b>                      Articolo 20 - Monitoraggio degli inserimenti                      Articolo 21 - Verifica dell'esecuzione dei contratti</p>	<p><b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>                      Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi                      Articolo 2 - Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento                      Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi                      Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo                      Articolo 5 - Progetto di inserimento lavorativo                      Articolo 6 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi                      Articolo 7 - Offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo  <b>TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI COOPERATIVE SOCIALI</b>                      Articolo 8 - Convenzioni con cooperative sociali ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381                      Articolo 9 - Appalti e concessioni riservate a cooperative sociali                      Articolo 10 - Procedure Negoziate e Aperte ai sensi dell'art. 4 della L. 381/90 e articolo 61 del D.lgs 36/23.                      Articolo 11 - Procedure Negoziate e Aperte con inserimento di lavoratori svantaggiati come individuati dai Regolamenti CE                      Articolo 12 - Subappalto                      Articolo 13 - Programmi di lavoro protetto  <b>TITOLO III - MONITORAGGIO E VERIFICHE</b>                      Articolo 14 - Monitoraggio degli inserimenti                      Articolo 15 - Verifica dell'esecuzione dei contratti                      Art. 16. - Disposizioni finali: norme applicabili/rinvio</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>
<p><b>Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi</b></p> <p>1. Nell'ambito delle iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, la Città di Torino, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi ed in armonia con quanto previsto dalla legislazione italiana e comunitaria, promuove l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate e persone disabili.</p> <p>2. Il criterio di aggiudicazione adottato per le procedure di affidamento ai sensi del presente regolamento è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri dettagliati nei successivi articoli <u>9</u>, <u>14</u> e <u>19</u>.</p>	<p><b>Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi</b></p> <p>1. Nell'ambito delle iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, la Città di Torino, attraverso convenzioni, contratti di appalto per l'acquisizione di beni, di servizi e di prestazioni di manutenzione ordinaria e concessioni, in armonia con quanto previsto dalla legislazione italiana e comunitaria, promuove l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate e persone con disabilità così come definite al successivo articolo 2.</p> <p>2. La promozione dell'inserimento lavorativo può avvenire mediante gli istituti previsti dall'articolo 61 del D.lgs 36/2023 e dall' articolo 5 della L. 381/1991, con le modalità previste dal presente regolamento. Il criterio di aggiudicazione adottato, per le procedure di affidamento ai sensi del presente regolamento, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri dettagliati nel successivo articolo 7.</p> <p>3. La Città, nell'ambito dei contratti di servizio con le società da essa controllate, richiede l'inserimento di clausole finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, individuando, con tali società, una quota percentuale nei contratti d'appalto per acquisizione di servizi .</p>
<p><b>Articolo 2 - Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento</b></p> <p>1. Sono beneficiari delle disposizioni del presente regolamento le persone di cui all'articolo 2, lettera k), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti di cui all'articolo 4 della Legge 381/1991;</li> <li>- i soggetti individuati come svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea.</li> </ul> <p>2. L'individuazione dei soggetti da inserire può avvenire sulla base di elenchi, comprendenti le varie tipologie di svantaggio, predisposti dalla Divisione Lavoro di concerto con i Servizi Socio-Assistenziali cittadini e con le rappresentanze delle organizzazioni non profit operanti sul territorio ed in collaborazione con i Centri per l'Impiego e le ASL cittadine.</p> <p>3. La gestione degli elenchi avviene nel rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei principi di cui alla Legge 125/1991;</li> <li>- di quanto disposto agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276;</li> <li>- di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.</li> </ul>	<p><b>Articolo 2 - Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento</b></p> <p>1. Possono essere affidati, mediante l'utilizzo del presente regolamento, contratti di concessione o appalto di fornitura di beni, di servizi ad alta intensità di manodopera o di manutenzione ordinaria che promuovano l'inserimento lavorativo dei seguenti beneficiari e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i soggetti di cui all'articolo 61 comma 4 del D.lgs 36/2023;</li> <li>b) i soggetti individuati come lavoratori svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea;</li> </ul> <p>2. L'individuazione delle persone fisiche da inserire, per tutti i casi presi in considerazione dal presente regolamento, può avvenire, compatibilmente con la tipologia di prestazioni da eseguire e alle tipologie di svantaggio, da parte dell'aggiudicatario, di concerto con i Servizi Socio-Assistenziali cittadini e con le rappresentanze delle organizzazioni non profit operanti sul territorio, in collaborazione con i Centri per l'Impiego e la ASL Città di Torino.</p>

**Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi**

1. Il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui all'articolo 1 una percentuale di almeno il 3% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi. Analoghe condizioni potranno essere definite con il rinnovo dei contratti di servizio.
2. La Divisione Lavoro, sentite le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni, propone annualmente al CODIR, per l'inserimento nel PEG, un elenco di beni e servizi rispetto ai quali attivare procedure negoziali o convenzioni caratterizzate dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili.
3. Il Direttore Generale, con il supporto della Divisione Lavoro, garantisce il raggiungimento della percentuale stabilita.
4. Le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni del Comune comunicano alla Divisione Lavoro gli appalti di servizi e forniture che intendono attivare. Analoga procedura va utilizzata dalle Divisioni, dai Servizi Centrali e dalle Circoscrizioni, nel caso in cui si intenda appaltare la fornitura di beni o servizi, già oggetto di affidamenti con inserimenti lavorativi, con applicazione della ordinaria disciplina sui contratti. In questo caso la richiesta deve essere motivata e accompagnata da un progetto che illustri come si intendono attenuare le possibili conseguenze sociali.

**Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi**

1. Il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui all'articolo 1 e 2 una percentuale di almeno il 4% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di servizi e comunque di almeno il 3% dell'importo complessivo di tutti gli affidamenti (forniture di beni, di servizi e di prestazioni di manutenzione ordinaria e concessioni di servizi) su programmazione annuale della Giunta. La metà di tali affidamenti sarà destinata ai soggetti indicati alla lettera a dell'articolo 2.
2. Gli affidamenti della Città di servizi ad alta intensità di manodopera, così come definiti dalla vigente legislazione, - con esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi - sono di norma effettuati, nell'ambito della programmazione della spesa, utilizzando gli istituti del presente Regolamento, quando non vi ostino ragioni connesse alla specificità del servizio oggetto dell'affidamento, o alla necessità di tutelare il personale già inserito nell'esecuzione del servizio.
3. Il Direttore Generale, con il supporto del Servizio Lavoro, garantisce il raggiungimento della percentuale stabilita.
4. Nel caso in cui il servizio da acquistare, anche in caso di rinnovo di precedente appalto, sia presente fra le convenzioni attive Consip o di altra Centrale di Committenza, il RUP, garantirà il corretto bilanciamento tra l'interesse della Città ad attuare le politiche di cui al presente Regolamento ed i principi previsti dalle norme sui contratti pubblici; in ogni caso, gli atti di gara dovranno contenere dettagliata motivazione a supporto della scelta effettuata dal RUP secondo i principi del presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo**

1. Ai lavoratori disabili e svantaggiati inseriti in aziende aggiudicatrici di contratti di fornitura di beni o di servizi con la Città di Torino, dovrà essere assicurato l'inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, l'inquadramento delle persone inserite come soci lavoratori è consentito a condizione che:
  - le condizioni retributive e previdenziali non siano peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti, con riferimento al settore di attività oggetto dell'appalto. In ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali che fa da riferimento per le Tabelle Ministeriali previste dall'articolo 87 del Decreto Legislativo 163/2006, che recepisce le disposizioni della Legge 327/2000;
  - che sia lasciata a discrezione del lavoratore la scelta di aderire in qualità di socio o essere inquadrato come dipendente.
3. I titolari di borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all'ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.
4. L'aggiudicatario è tenuto, per il personale svantaggiato o disabile, a redigere con la collaborazione dei Servizi sociali o sanitari territoriali, un progetto specifico individuale, che sarà oggetto di accertamento ed ispezione da parte della Divisione Lavoro.

#### **Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo**

1. Ai lavoratori con disabilità e/o svantaggiati inseriti dagli aggiudicatari nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti di concessione o appalto di beni e servizi con la Città di Torino, banditi in applicazione del presente Regolamento, dovrà essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, *stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale* e più attinente rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, nonché rispetto alle finalità indicate nel bando di gara e previste all'articolo 1 del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui risulti aggiudicataria una cooperativa dovrà essere lasciata alla discrezionalità del lavoratore la scelta di aderire in qualità di socio o essere inquadrato come dipendente.
3. Gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, purché dimostrino che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
4. I titolari di tirocinio curriculare e extracurriculare sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.
5. L'aggiudicatario è tenuto, per il personale svantaggiato o con disabilità, a redigere eventualmente con la collaborazione dei Servizi sociali o sanitari territoriali, un progetto specifico individuale, che sarà oggetto di accertamento ed ispezione da parte degli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro" .

#### **Articolo 5 - Progetto di inserimento lavorativo**

1. Negli appalti di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento le offerte tecniche dei concorrenti dovranno contenere una sezione dedicata all'inserimento lavorativo.
2. Tale sezione dovrà comprendere le seguenti indicazioni:

	<ul style="list-style-type: none"><li>a) numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti;</li><li>b) modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;</li><li>c) obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;</li><li>d) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;</li><li>e) metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite con particolare attenzione alle questioni di genere;</li><li>f) composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;</li><li>g) reti di comunità che permettano la valorizzazione delle potenzialità e delle relazioni delle persone svantaggiate anche finalizzata al reinserimento lavorativo stabile.</li></ul> <p>3. Quando l'offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene specificazioni in ordine alla parte di attività svolta da ciascuna singola impresa, coerente con le rispettive potenzialità operative.</p>
--	---

#### Articolo 5 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi

1. Qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo dell'obbligo di inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate ed appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere qualora più favorevoli.
2. Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, qualora non sia indicata dal bando l'obbligatorietà di applicazione di un CCNL che impegni il subentrante alla riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, il progetto di inserimento lavorativo dovrà indicare l'impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del bando.
3. Per gli altri lavoratori, il medesimo impegno potrà essere indicato nel progetto tecnico ed essere oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 9, comma 1 lettera a1).
4. Qualora il servizio oggetto del contratto risulti ridotto rispetto all'affidamento precedente, l'Amministrazione chiederà alle parti di incontrarsi per verificare le possibilità di garantire i livelli occupazionali precedenti; costituirà inoltre elemento di valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 9, comma 1 lettera a1), del presente regolamento, la disponibilità a ricollocare gli eventuali lavoratori in esubero in altre attività dell'aggiudicataria in Torino.

Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 57, comma 5 lettera b), del Decreto Legislativo 163/2006.

#### Articolo 6 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi

1. In caso di subentro/rinnovo l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo dell'obbligo di inserimento lavorativo è tenuta a mantenere l'occupazione delle persone svantaggiate ed appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo, ove non conclusi, ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere.
2. In caso di nuovo affidamento di servizi già affidati ai sensi del presente regolamento, il concorrente, nell'istanza di partecipazione alla gara, dovrà indicare l'impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del bando, garantendo il mantenimento delle medesime tutele contrattuali.
3. Per i restanti lavoratori sarà richiesto l'impegno all'assorbimento dei lavoratori già inseriti nello svolgimento del servizio come normato dall'articolo 57 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.
4. Qualora il servizio oggetto del contratto risulti ridotto rispetto all'affidamento precedente, il servizio che ha indetto la gara, di concerto con gli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro", chiederà alle parti aziendali e sindacali di confrontarsi per verificare le possibilità di garantire i livelli occupazionali precedenti, anche mediante il ricollocamento degli eventuali lavoratori in esubero in altre attività in Torino dell'aggiudicataria.

**TITOLO II - INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA**

Nuovo  
art. 3

**Articolo 6 - Ambito di applicazione**

1. Il presente titolo si applica ai contratti per la fornitura di beni e servizi sopra soglia comunitaria - con esclusione di quelli in materia socio sanitaria ed educativa - aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Articolo 7 - Bandi di gara e capitolati**

1. Negli affidamenti di cui al presente titolo, gli atti di gara possono introdurre tra le condizioni di esecuzione l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate come individuate dall'articolo 2 del presente regolamento esplicitandone il contenuto nel bando di gara e nel capitolato d'onere.
2. Il capitolato speciale d'appalto contiene l'indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo in misura complessiva non inferiore al **20%** delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.

**Articolo 7 - Offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo**

1. Le procedure previste agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento devono essere aggiudicate utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per la redazione del disciplinare di gara nella parte relativa al progetto di inserimento lavorativo, la Stazione Appaltante si avvale del supporto degli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro".
2. Il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare contengono l'indicazione della percentuale, delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati in misura complessiva non inferiore al **30%** delle ore utilizzate, tenuto anche conto delle disposizioni previste all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento. Gli operatori economici dovranno garantire nell'istanza di gara l'inserimento lavorativo nella misura indicata .
3. L'offerta tecnica dovrà essere composta dai seguenti elementi e relativi pesi ponderali.
  - a) All'offerta tecnica, potrà essere attribuito un peso preferibilmente non inferiore a 80/100 punti, fatta salva diversa modulazione in casi particolari debitamente motivati nella determina di approvazione della procedura; l'offerta tecnica dovrà contenere:
    - A1 - progetto di inserimento lavorativo;
    - A2 - ulteriori eventuali criteri di attenzione al tema dei lavoratori svantaggiati.
    - A3 - progetto tecnicoIn ogni caso il peso ponderale attribuito complessivamente alle voci A1 e A2 non dovrà essere inferiore al 55% del punteggio attribuito all'offerta tecnica nel suo complesso.

4. La valutazione della parte progettuale relativa all'inserimento lavorativo (criterio A1) può essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- a) numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti;
  - b) modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
  - c) obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
  - d) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
  - e) metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite con particolare attenzione alle questioni di genere;
  - f) composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;
  - g) reti di comunità che permettano la valorizzazione delle potenzialità e delle relazioni delle persone svantaggiate anche finalizzata al reinserimento lavorativo stabile e la disponibilità al ricollocamento delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 6 del presente Regolamento.
5. Il Rup all'interno della quota di punteggio riservata alla valutazione delle proposte dei concorrenti sulle azioni di promozione dell'inserimento dei lavoratori svantaggiati potrà inserire ulteriori criteri premiali fra i quali (A2):
- a) possesso in capo all'offerente della certificazione di responsabilità etica SA8000;
  - b) possesso in capo all'operatore economico della natura di cooperativa sociale di tipo b) e Iscrizione all'Albo nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico delle società cooperative (se non già richiesto come requisito di partecipazione);
  - c) Adozione di misure di sicurezza sul lavoro specifiche rivolte a persone con disabilità.
  - d) Azioni poste dall'operatore economico quali strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro.
  - e) Impegno all'ulteriore inserimento di personale svantaggiato oltre il minimo richiesto da capitolato.
  - f) ulteriori criteri premiali individuati dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2022.



6. progetto tecnico per esecuzione del servizio: criteri relativi alla specificità del servizio.

a) Offerta economica: potrà essere attribuito un peso preferibilmente non superiore a 20/100 punti, fatta salva diversa modulazione in casi particolari debitamente motivati nella determina di approvazione della procedura.

L'offerta economica dovrà essere accompagnata da un prospetto contenente il tipo di contratto, livello retributivo, regime previdenziale, monte ore effettivo complessivo del personale impiegato nello svolgimento dei servizi e per l'esecuzione delle prestazioni.

7. Il coefficiente per l'elemento prezzo, che andrà a determinare il punteggio relativo, dovrà essere calcolato mediante la seguente formula matematica "bilineare":

$$Va(i) \text{ (per } A_a \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_a / A_{\text{soglia}})$$

dove:

*Va (i)* = *coefficiente attribuito al concorrente a-esimo al criterio i-esimo*

*Aa* = *ribasso del concorrente a-esimo*

*A soglia* = *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*

*X* = *0,80 oppure 0,85 oppure 0,90*

*A max* = *valore del ribasso più conveniente*

8. La valutazione del progetto di inserimento lavorativo terrà in debita considerazione la disponibilità al ricollocamento di cui al comma 3 dell'articolo 6 del presente Regolamento.

9. Per la composizione della commissione di gara trova applicazione il vigente regolamento per la disciplina dei contratti. In ogni caso uno dei componenti dovrà essere nominato dal Dirigente degli uffici della Città competenti in materia di "Lavoro"

### **Articolo 8 - Progetto di inserimento lavorativo**

1. Negli appalti di cui al presente titolo le offerte tecniche dei concorrenti dovranno contenere una sezione dedicata all'inserimento lavorativo.
2. Tale sezione dovrà comprendere le seguenti indicazioni:
  - a) numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore effettivo complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l'esecuzione delle prestazioni);
  - b) modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
  - c) obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
  - d) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
  - e) metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;
  - f) composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;
  - g) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro e occasioni di integrazione sociale.
3. Quando l'offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene specificazioni in ordine alla parte di attività svolta da ciascuna singola impresa, coerente con le rispettive potenzialità operative.

### **Articolo 9 - Valutazione dell'offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo**

1. All'offerta comprensiva di un progetto di inserimento lavorativo i punteggi sono così attribuiti:
  - a) offerta tecnica, da 40 a 60 punti, così suddivisi:
    - A1 - progetto di inserimento lavorativo: da 30 a 40 punti;
    - A2 - progetto tecnico: da 10 a 20 punti;
  - b) prezzo: da 40 a 60 punti.In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100.
2. La valutazione della parte progettuale relativa all'inserimento lavorativo è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili: da 9 a 15 punti
  - b) azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento: da 8 a 10 punti;
  - c) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi: da 8 a 10 punti;
  - d) composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo: da 4 a 5 punti;
  - e) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale: da 1 a 3 punti.
3. La valutazione del progetto tecnico potrà tenere in debita considerazione gli impegni indicati nei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del presente Regolamento.
4. Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato dal Direttore del Divisione Lavoro.
5. Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è assegnato all'offerta con il prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte secondo la seguente equazione:  $\text{punteggio} = (\text{punteggio del prezzo}) * A/B$ , dove A = offerta economicamente più vantaggiosa; B = offerta in esame.
6. L'incidenza occupazionale di cui al punto 2 sarà presa in considerazione anche nell'ambito della verifica di congruità dell'offerta, con particolare riguardo alla corrispondenza tra il monte ore formulato nell'offerta tecnica e quello indicato nell'offerta economica

<b>TITOLO III - CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</b>	<b>TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI COOPERATIVE SOCIALI</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10 - Individuazione di beni e servizi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Divisione Lavoro valuta le proposte delle rappresentanze del mondo della cooperazione indicanti gli ambiti in cui stipulare le convenzioni con le cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 e della legislazione regionale vigente - con esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi -, e ne verifica la realizzabilità con i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni interessate.</li> <li>2. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.</li> <li>3. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alta incidenza di manodopera;</li> <li>b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;</li> <li>c) idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.</li> </ol> </li> <li>4. Forniture di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria disciplina sui contratti dell'Amministrazione possono essere affidate a cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 381/1991 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8 – Convenzioni con cooperative sociali ai sensi della L. 8 novembre 1991 n.381 per importi sottosoglia comunitaria</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Servizio Lavoro valuta le proposte delle rappresentanze del mondo della cooperazione indicanti gli ambiti in cui stipulare le convenzioni con le cooperative sociali ai sensi dell' art. 5, comma primo, della Legge 8 novembre 91 n. 381, e della legislazione regionale vigente con esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi.</li> <li>2. Le convenzioni di cui al presente articolo, escluse dall'applicazione del codice dei contratti sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, efficienza e rotazione, mediante la pubblicazione di adeguati avvisi di manifestazione di interesse sul portale cittadino rivolti a cooperative che svolgano le attività di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 8 novembre 91 n. 381 o mediante interpello di almeno 5 cooperative del medesimo tipo. La valutazione delle offerte presentate avverrà esclusivamente sul progetto di inserimento lavorativo e sul progetto tecnico per l'esecuzione del servizio.</li> <li>3. I lavoratori svantaggiati devono costituire almeno il 30% dei lavoratori che eseguono le prestazioni oggetto di convenzione.</li> <li>4. Le cooperative coinvolte dovranno possedere adeguati requisiti di esperienza nello svolgimento del servizio oggetto di convenzione e possedere l' Iscrizione all'Albo nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico delle società cooperative. In tale albo la cooperativa sociale deve essere iscritta nella sezione delle società cooperative a mutualità prevalente, categoria "cooperativa sociale" di tipo B).</li> <li>5. Possono essere stipulate convenzioni con cooperative sociali, finalizzate a creare opportunità di lavoro per i lavoratori svantaggiati per servizi e forniture che presentino uno dei seguenti connotati: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;</li> <li>b) idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.</li> </ol> </li> </ol>

6. I servizi precedentemente aggiudicati in applicazione della ordinaria disciplina sui contratti dall'Amministrazione possono essere affidati a cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.
7. La determinazione a contrarre adottata dal Dirigente del Servizio proponente deve esplicitare la finalità di creare opportunità di lavoro per i lavoratori svantaggiati indicati all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

#### **Articolo 9 – Appalti riservati a cooperative sociali**

1. I Dipartimenti possono, in applicazione dell'articolo 61 del D.lgs 36/2023 riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a cooperative sociali, loro consorzi o operatori economici, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, quando almeno il 30% dei lavoratori delle suddette imprese impegnati nell'esecuzione dei contratti sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
2. Ai fini del precedente comma si intendono lavoratori svantaggiati quelli individuati dall'art. 61 comma 4 del D.lgs 36/2023.
3. Le cooperative partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti di partecipazione indicati nell'allegato II.3 al D.lgs 36/2023 e nel DPCM di attuazione 20 giugno 2023, quelli di esperienza nello svolgimento del servizio oggetto di convenzione e possedere l'iscrizione all'Albo nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico delle società cooperative. In tale albo la cooperativa sociale deve essere iscritta nella sezione delle società cooperative a mutualità prevalente, categoria "cooperativa sociale" di tipo B).
4. Possono essere affidati a cooperative sociali esclusivamente servizi ad alta intensità di manodopera che presentino uno dei seguenti connotati:
  - a) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
  - b) idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.

5. La determina di indizione dovrà dare motivazione della riserva di partecipazione, finalizzata alla creazione di nuove opportunità di lavoro per i lavoratori individuati al punto 2.
6. I servizi oggetto di affidamento ai sensi del presente articolo non devono rientrare fra quelli socio-sanitari ed educativi.
7. La procedura di gara dovrà essere svolta nell'osservanza di quanto indicato nell'allegato II.3 al D.lgs 36/23 e nel DPCM di attuazione del 20 giugno 2023.

**Articolo 10 - Procedure Negoziare e Aperte ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. 381/91 e articolo 61 del D.lgs 36/2023.**

Ai sensi dell'articolo **5 comma 4 della legge 381/91 e/o dell' articolo 61 del D.lgs 36/2023** i Dipartimenti possono affidare servizi, ad alta intensità di manodopera, mediante procedure negoziate o procedure aperte, riservando l'esecuzione a operatori economici che si impegnino ad eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate individuate dall'art. 61 comma 4 del D.lgs 36/2023

Gli operatori economici dovranno impegnarsi a che i lavoratori svantaggiati costituiscano almeno il 30% dei lavoratori che eseguono le prestazioni oggetto di convenzione.

La procedura di gara, da realizzarsi ai sensi degli articoli 61, 71 e 73 del D.lgs 36/2023, dell'allegato II.3 al medesimo e del DPCM 20 giugno 2023 si svolgerà mediante l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo criteri e parametri indicati al precedente articolo 7.

La determinazione a contrarre adottata dal Dirigente del Servizio proponente deve esplicitare la finalità di creare opportunità di lavoro per i lavoratori svantaggiati indicati dall'art. 61 comma 4 del D.lgs 36/2023.

**Articolo 11 -Procedure Negoziare e Aperte con inserimento di lavoratori svantaggiati come individuati dall'art. 2 del presente regolamento**

1. I Dipartimenti possono affidare servizi, ad alta intensità di manodopera, mediante procedure negoziate o procedure aperte, riservando l'esecuzione a operatori economici che si impegnino ad eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate individuate all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Possono altresì affidare lavori di manutenzione ordinaria a operatori economici che si impegnino ad eseguire il contratto con l'impiego di soggetti individuati come lavoratori svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tale facoltà è ammessa per servizi o lavori le cui mansioni e/o caratteristiche siano adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale.</li> <li>4. Gli operatori economici dovranno impegnarsi a riservare in esecuzione una quota di lavoratori svantaggiati pari almeno al 30% dei lavoratori impiegati nello specifico appalto.</li> <li>5. La procedura di gara, da realizzarsi ai sensi degli articoli 61, 71 e 73 del D.lgs 36/2023 dell'allegato II.3 al medesimo e del DPCM 20 giugno 2023, si svolgerà mediante l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo criteri e parametri indicati al precedente articolo 7.</li> <li>6. Il disciplinare di gara dovrà riportare la previsione dell'impegno dell'operatore, in sede di presentazione dell'offerta, all'inserimento dei lavoratori svantaggiati indicati nel disciplinare stesso.</li> <li>7. L'inserimento lavorativo con l'impiego di soggetti individuati come lavoratori svantaggiati al precedente art. 2 comma 1 lettera b), ad esclusione di quelli compresi nella tutela della L. 381/91, può essere attivato anche nell'ambito dei servizi educativi.</li> <li>8. La determinazione a contrarre adottata dal Dirigente del Servizio proponente deve esplicitare la finalità di creare opportunità di lavoro per i lavoratori svantaggiati indicati.</li> </ol>
--	---

#### **Articolo 11 - Individuazione delle cooperative sociali da interpellare**

1. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno cinque cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. iscrizione all'Albo regionale, sezione provinciale di Torino, delle Cooperative Sociali;
  - b. esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
  - c. sede operativa in Torino o nei Comuni limitrofi specificamente indicati nella richiesta di offerta.
2. E' possibile interpellare un'unica cooperativa sociale, alla quale va comunque richiesta la presentazione del progetto di inserimento lavorativo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a. il valore dei beni o dei servizi non superi Euro 25.000;
  - b. ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio.

Nuovo  
art. 9

Nuovo  
art. 9

**Articolo 12 - Elementi della richiesta di offerta e condizioni di ammissione alla gara**

1. La richiesta di offerta indica i tempi e le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite dalla cooperativa sociale.
2. Il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l'assenza delle cause di esclusione e la presenza dei requisiti di ammissione a pubblici appalti indicati nella richiesta di offerta. La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita d'ufficio dalla Civica Amministrazione ed è preliminare alla stipulazione della convenzione.

Nuovo  
art. 9

**Articolo 13 - Contenuto delle offerte relativamente al progetto di inserimento lavorativo ed alle potenzialità operative della cooperativa**

1. Le offerte contengono un progetto di inserimento lavorativo con gli elementi di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
2. Possono altresì prevedere un progetto tecnico relativo all'attività oggetto dell'appalto.



#### **Articolo 14 - Valutazione del progetto di inserimento lavorativo**

1. Per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo il Dirigente del Servizio Centrale, della Divisione o della Circoscrizione si avvale della consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi designato dal Direttore della Divisione Lavoro.
2. La valutazione del progetto di inserimento lavorativo avverrà con i criteri e l'attribuzione dei relativi punteggi indicati al precedente articolo nel caso sia previsto il progetto tecnico quale parte dell'offerta.
3. Qualora non sia prevista la presentazione di un progetto tecnico, i punteggi saranno attribuiti come segue:
  - prezzo: da 40 a 60 punti;
  - progetto di inserimento lavorativo: da 40 a 60 punti, attribuiti sulla base dei seguenti elementi:
    - a) incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili: da 13 a 20 punti
    - b) azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento: da 10 a 14 punti
    - c) modalità organizzative del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi: da 10 a 14 punti
    - d) composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo: da 5 a 7 punti
    - e) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale: da 2 a 5 punti.

**Articolo 15 – Subappalto**

1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità e prestazioni lavorative molto complesse o specialistiche, purché il valore di tali attività non superi il 10% dell'importo complessivo della convenzione.
2. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione  
II.

**Articolo 12– Subappalto**

1. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Saranno liberamente subappaltabili tutte le attività di scarsa incidenza occupazionale ovvero che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità e prestazioni lavorative molto complesse o specialistiche.
2. Il Responsabile del procedimento potrà indicare il divieto di subappaltare le quote di servizi svolte mediante gli inserimenti di lavoratori svantaggiati di cui ai precedenti articoli.
3. Tale clausola dovrà essere assunta nella determinazione a contrarre e nei disciplinari di gara e adeguatamente motivata.

**Articolo 16 - Norme applicabili – Rinvio**

1. Per quanto concerne l'inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del contraente, i rinnovi e gli inserimenti, si applicano, ove occorra in analogia, le disposizioni del Titolo II del presente regolamento.

Nuovo  
art. 15

<b>TITOLO IV - PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17 - Ambito di applicazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il presente Titolo si applica agli appalti la cui esecuzione è riservata a programmi di lavoro protetto come definiti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 163/2006.</li> <li>2. La riserva dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto può essere limitata ad una parte dell'appalto quando lo stesso preveda parti della prestazione separabili ed autonome elencate nel bando di gara come secondarie ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006.</li> <li>3. La riserva, totale o parziale, dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto deve in ogni caso essere indicata nel bando di gara e può essere prevista anche per appalti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13- Programmi di lavoro protetto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Dipartimenti possono indire procedure d'appalto la cui esecuzione sia riservata a programmi di lavoro protetto come definiti dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 36/2023.</li> <li>2. La riserva dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto può essere limitata ad una parte dell'appalto quando lo stesso preveda parti della prestazione separabili ed autonome elencate nel bando di gara come secondarie.</li> <li>3. La riserva, totale o parziale, dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto deve in ogni caso essere indicata nel bando di gara e può essere prevista anche per appalti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.</li> </ol>

#### **Articolo 18 - Requisiti di partecipazione**

1. La partecipazione alle gare di cui al presente titolo è riservata ai soggetti di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 163/2006 i quali, nell'esecuzione dell'appalto, si avvalgono di piani che vedono coinvolta la maggioranza di lavoratori disabili, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale.
2. I partecipanti alle gare debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione e di quelli speciali previsti in ragione della tipologia dell'appalto.

#### **Articolo 19 - Modalità di aggiudicazione**

1. Le gare di cui al presente titolo sono aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i seguenti criteri:
  - progetto relativo al programma di lavoro protetto;
  - prezzo;
  - eventuali criteri pertinenti all'oggetto dello specifico appalto.
2. Della Commissione di gara fa parte un esperto di inserimenti lavorativi indicato dal Direttore della Divisione Lavoro tra i dipendenti dell'Amministrazione comunale.
3. Il progetto relativo al programma di lavoro protetto deve contenere gli elementi indicati all'articolo 8 del presente Regolamento.

TITOLO V – CONTROLLI	TITOLO III – MONITORAGGIO E VERIFICHE
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20 - Monitoraggio degli inserimenti</b></p> <p>1. Alla Divisione Lavoro è demandata l'attività di monitoraggio complessivo degli inserimenti lavorativi effettuati dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>2. L'attività di monitoraggio è indirizzata alle seguenti finalità:</p> <p>a) favorire l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati e disabili, con particolare riferimento ai portatori di handicap intellettuale, psichico o fisico che comporti limitata autonomia del soggetto, riservando a questi ultimi un numero di posti di lavoro pari almeno al 20% di quelli complessivi;</p> <p>b) rispondere a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;</p> <p>c) verificare, anche in collaborazione con i servizi sociali e sanitari invianti, la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie dei soggetti da inserire.</p> <p>3. Ogni anno la Divisione Lavoro predispose una relazione scritta sugli esiti dei monitoraggi effettuati e sull'applicazione del presente regolamento 307. Tale documento è la base del confronto partecipato con tutti i soggetti interessati (Amministrazione, Strutture Appaltanti, associazioni delle imprese affidatarie, associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, parti sociali) finalizzato a stimare i risultati anche in termini di valore sociale aggiunto, valutare qualità e quantità degli inserimenti lavorativi, valutare la concreta applicazione del presente regolamento e individuare proposte per migliorarne l'efficacia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14 - Monitoraggio degli inserimenti</b></p> <p>1. Al Servizio competente in materia di “Lavoro” è demandata l'attività di monitoraggio complessivo degli inserimenti lavorativi effettuati ai sensi del presente Regolamento.</p> <p>2. L'attività di monitoraggio, adeguata al tipo di inserimento di lavoratori svantaggiati prescelto in sede di gara, è indirizzata alle seguenti finalità:</p> <p>a) verificare l'inserimento delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati e persone con disabilità, come previsto dal disciplinare di gara e dal progetto di inserimento lavorativo offerto dall'operatore economico aggiudicatario, con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettive, psichiche o fisiche che limitano l'autonomia del soggetto;</p> <p>b) verificare, ove necessario in collaborazione con i servizi sociali e sanitari, la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie dei soggetti da inserire.</p> <p>3. Il Servizio competente in materia di “Lavoro” predispose periodicamente, e almeno una volta per ogni mandato amministrativo, una relazione scritta sugli esiti dei monitoraggi effettuati e sull'applicazione del presente regolamento. Tale documento potrà essere la base del confronto partecipato con tutti i soggetti interessati (Amministrazione, Servizi Appaltanti, associazioni delle imprese affidatarie, associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, parti sociali) finalizzato a stimare i risultati anche in termini di valore sociale aggiunto, valutare qualità e quantità degli inserimenti lavorativi, valutare la concreta applicazione del presente regolamento e individuare proposte per migliorare l'efficacia.</p>

#### Articolo 21 - Verifica dell'esecuzione dei contratti

1. Alla Divisione Lavoro è demandata la verifica dell'effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo presentati dagli aggiudicatari degli appalti di cui al presente regolamento con le seguenti modalità:
  - a) le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni inviano alla Divisione Lavoro copia del progetto di inserimento lavorativo presentato dall'aggiudicatario del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso connesse;
  - b) individuate le persone da inserire, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Divisione Lavoro l'elenco di tutti i lavoratori inseriti utilizzando le forme di crittografia previste dal Decreto Legislativo 196/2003 ed adottate dalla Città di Torino nel Documento programmatico della sicurezza, unitamente al numero di matricola INPS ed a copia del modello CUD di ciascuno;
  - c) l'impresa aggiudicataria, entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà inviare alla Divisione Lavoro i progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali;
  - d) l'impresa affidataria è tenuta ad inviare annualmente alla Divisione Lavoro una relazione sull'andamento degli inserimenti lavorativi realizzati;
  - e) la Divisione Lavoro verifica l'adempimento degli obblighi contrattuali, anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate.
2. La violazione dell'obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista comporta la risoluzione del contratto.
3. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di inserimento lavorativo comporta l'applicazione di una penale, da prevedersi nel capitolato speciale d'appalto in misura non inferiore al 2 per mille e non superiore al 2% dell'importo del contratto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.
4. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di

#### Articolo 15 - Verifica dell'esecuzione dei contratti

1. Al Servizio competente in materia di "Lavoro" è demandata la verifica dell'effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo presentati dagli aggiudicatari degli appalti di cui al presente regolamento con le seguenti modalità:
  - a) i Servizi precedenti inviano al Servizio competente in materia di "Lavoro" copia del progetto di inserimento lavorativo presentato in fase di gara dall'aggiudicatario del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso connesse;
  - b) individuate le persone da inserire, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Servizio competente in materia di "Lavoro" l'elenco di tutti i lavoratori inseriti nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali;
  - c) l'impresa aggiudicataria, entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà inviare al Servizio competente in materia di "Lavoro" i progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali;
  - d) l'impresa affidataria è tenuta ad inviare annualmente al Servizio competente in materia di "Lavoro" una relazione sull'andamento degli inserimenti lavorativi realizzati;
  - e) Il Servizio competente in materia di "Lavoro" verifica l'adempimento degli obblighi contrattuali, anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate e richiedendo alle imprese affidatarie i documenti necessari alla verifica del caso.
2. La violazione dell'obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista comporta, nei casi di rilevante gravità, la risoluzione del contratto.
3. In particolare alla mancata rispondenza fra il numero dei dipendenti in situazione di svantaggio impegnati nell'appalto e dichiarati in fase di gara e quello risultante dai controlli di cui al presente articolo comporterà l'applicazione della penale del 1 per mille per ogni lavoratore di cui sia dimostrato il mancato inserimento e per ogni giorno di mancato servizio  
La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di inserimento lavorativo comporterà l'applicazione di penali, da prevedersi nel capitolato speciale d'appalto, in modo puntuale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque

<p>violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.</p>	<p>superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p> <p>4. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 12 marzo 1999, n. 68). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16. – Disposizioni finali: norme applicabili/rinvio</b></p> <p>Per tutto quanto non previsto nel suddetto Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento dei Contratti della Città di Torino nonché le norme vigenti in tema di contratti pubblici.</p>